

Bruxelles, 2.12.2015
COM(2015) 615 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

**sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi**

{SWD(2015) 264 final}

{SWD(2015) 265 final}

{SWD(2015) 266 final}

ALLEGATO II

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - PRODOTTI

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti o i servizi interessati soddisfano i pertinenti requisiti della presente direttiva.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. Tale documentazione consente di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 e, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso dell'eccezione di cui all'articolo 12, dimostrare che i pertinenti requisiti di accessibilità imporrebbero una modifica sostanziale o un onere sproporzionato. La documentazione tecnica deve specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale del prodotto;
- b) un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 qualora tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e di controllo garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti di accessibilità della presente direttiva.

4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

- 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.
- 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.